

DISEGNO DI LEGGE N. 525-528/A di iniziativa governativa primo firmatario il presidente della Regione Siciliana Lombardo

DISEGNO DI LEGGE DELLA IV COMMISSIONE
LEGISLATIVA PERMANENTE

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE

Presentata il 25 febbraio 2010

Onorevoli colleghi,

il delinearsi di una nuova emergenza **rifiuti**, oltre dieci anni dopo quella contrastata con il commissariamento dichiarato con il DPCM 22 gennaio 1999, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, impone la rapida assunzione di misure anche legislative, che consentano l'immediato avvio di un rinnovato sistema di gestione integrata del ciclo dei **rifiuti**.

Il presente disegno di legge mira a disciplinare nella Regione la gestione integrata dei **rifiuti** e la bonifica dei siti inquinati in coerenza con la legislazione statale ed in attuazione delle direttive comunitarie in materia.

Si propone di introdurre una struttura che sia territorialmente e funzionalmente idonea a garantire in maniera efficiente il servizio di gestione integrata dei **rifiuti**.

Come è noto la materia dei **rifiuti** è stata oggetto di alterne vicissitudini e di continui interventi normativi, che si sono succeduti anche in virtù dell'attenzione prestata da parte delle istituzioni comunitarie in materia di tutela ambientale.

La proposta normativa, in materia di funzioni e struttura organizzativa opera un rinvio al testo del c.d. Codice dell'ambiente, previsto nel d.lgs. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, assume una certa importanza il d.lgs. n. 4 del 2008, che modificando il d.lgs. n. 152 del 2006, noto come Testo unico dell'ambiente, ha introdotto rilevanti novità in merito ai principi generali in materia di tutela ambientale, che sono immediatamente precettivi all'interno della Regione. Tra questi sono stati inseriti i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, prestando attenzione al ruolo determinante degli enti locali. Ruolo che è stato definito nella proposta legislativa di cui trattasi, che attribuisce, come in passato, agli enti locali i poteri di controllo sulla gestione del servizio dei **rifiuti**.

Il presente disegno di legge si compone di 19 articoli, oltre alla norma finale, il cui contenuto di seguito si espone.

L'articolo 1 disciplina le finalità ed i principi che devono sorreggere il servizio di gestione integrata dei **rifiuti**, operando un rinvio al decreto legislativo n. 152 del 2006, così come modificato dal d.lgs n. 4 del 2008.

In conformità agli orientamenti della normativa e

giurisprudenza europea, si intendono recepire i principi della precauzione, prevenzione e proporzionalità, nonché di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti. Vengono, inoltre, indicati criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, promuovendo la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, al fine di limitare al massimo la loro produzione e le conseguenze dello smaltimento, privilegiandone il recupero mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione finalizzata all'ottenimento di materie prime.

Il raggiungimento di tali obiettivi viene demandato agli Ambiti territoriali ottimali in relazione allo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi. Sui rifiuti speciali prodotti dalle industrie viene introdotto il principio della vicinanza del luogo di produzione a quello di smaltimento.

L'articolo 2 detta le materie di competenza della Regione. Sebbene al comma 1 si rinvii all'elenco previsto dall'articolo 196 del d.lgs. n. 152/2006, si segnala l'introduzione di alcuni compiti, che non vengono individuati dalla normativa nazionale. Tra questi emerge il punto f), che demanda alla Regione la determinazione di criteri relativi ad idonee misure compensative, che devono essere erogate:

- a favore di quei soggetti proprietari di impianti di recupero, trattamento e smaltimento che li conferiscono in disponibilità alle Autorità d'ambito.

- a favore dei comuni che abbiano subito un danno dall'impatto ambientale provocato dall'insediamento di impianti di recupero, trattamento e smaltimento.

Il comma 2 attribuisce all'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità il compito di individuare mediante decreto forme di raccordo tra i vari organi deputati al servizio.

Di particolare rilievo la previsione che demanda al decreto del dirigente generale del dipartimento competente dell'Assessorato energia e servizi di pubblica utilità la determinazione degli standard minimi e massimi della tariffa per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 3 introduce le funzioni esercitate in materia dalle province, rinviando all'articolo 197 del d.lgs. n. 152/2006.

La disposizione assegna, inoltre, al Presidente della provincia il compito di adottare le ordinanze di cui all'articolo 191 del d.lgs. 152 del 2006, ovvero le ordinanze contingibili ed urgenti, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province si avvalgono del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, con espresso divieto del ricorso a soggetti esterni.

L'articolo 4 disciplina le competenze comunali rinviando all'articolo 198 del d.lgs. n. 152/2006, che stabilisce che i comuni concorrano alla gestione dei rifiuti urbani nell'ambito delle attività svolte a livello degli Ambiti territoriali ottimali.

In tale norma si intende riportare ai comuni il

ruolo di gestione del servizio, comportando la relativa responsabilità qualora non vengano garantiti i livelli essenziali del servizio stesso. L'Autorità d'ambito, invece, assume il ruolo di regolatore, a salvaguardia del sistema così come delineato nella proposta in esame.

In particolare, ai comuni è assegnato il compito di stipulare il contratto di appalto per l'affidamento del servizio di gestione con i soggetti aggiudicatari-affidatari del servizio da parte delle Autorità d'ambito. I comuni verificano l'adempimento delle obbligazioni previste nel contratto e provvedono al pagamento del corrispettivo dovuto per l'espletamento del servizio, adeguando la TARSU o la TIA alle proprie esigenze, nel rispetto sempre dei limiti minimi e massimi indicati dalle Autorità d'ambito. Tuttavia i comuni sono liberi nell'adeguarsi alla tariffa media, con la conseguenza che, qualora venga richiesto un quantum maggiore, devono procedere ad indicare le maggiori risorse nei propri bilanci, individuandone la destinazione.

Il comma 4 assegna, inoltre, al Sindaco il compito di adottare le ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del d.lgs. 152 del 2006, ovvero le ordinanze contingibili ed urgenti, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

L'articolo 5 opera una riduzione da 27 a 9 degli Ambiti territoriali ottimali. In particolare gli ambiti coincidono con il territorio di ciascuna provincia.

Si prevede, altresì, la possibilità che un comune appartenente per legge ad un ATO formuli richiesta di appartenere ad un altro ATO. In tale ipotesi, acquisito il parere positivo dell'ATO di provenienza e di quello di destinazione, il passaggio può diventare operativo solo mediante un decreto dell'assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità.

L'articolo 6 disciplina le modalità di costituzione dell'Autorità d'ambito, individuando gli organi e le procedure di formazione. La forma giuridica è quella del consorzio a partecipazione obbligatoria della provincia e dei comuni ricadenti in ciascun ATO.

Vengono individuati gli organi del consorzio nell'Assemblea dei sindaci, nel Presidente dell'Assemblea dei sindaci, che è il Presidente della provincia, e nel Presidente del consorzio. Si tratta di incarichi che devono essere esercitati a titolo gratuito. La norma detta, altresì, le modalità organizzative e i metodi di programmazione da adottarsi da parte degli stessi organi. In particolare, si prevede che l'Assemblea dei sindaci sia l'organo deputato ad esprimersi preventivamente su tutti gli atti di programmazione e di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, di programmazione e pianificazione degli impianti.

L'assemblea, inoltre, determina ed approva la tariffa per la gestione del servizio, così come è stabilito nell'art. 238 del d.lgs. n. 152/2006. In attesa che venga emanato il decreto ministeriale che determina i criteri e le modalità di definizione della tariffa, si attribuisce all'Autorità d'ambito il

compito di individuare uno standard medio a cui i comuni possono adeguarsi.

Vengono regolamentate le procedure di voto all'interno dell'Assemblea dei sindaci, assegnando a ciascun comune un voto ogni diecimila abitanti e per ogni frazione con una densità di popolazione superiore a cinquemila, con un quorum massimo del 30% dei voti, di cui ogni singolo comune può disporre.

Al fine di garantire la trasparenza degli atti del consorzio, viene richiesta la pubblicazione di tutti gli atti nei relativi siti internet.

L'articolo 7 contempla le modalità operative mediante le quali le Autorità d'ambito debbano operare, dettando previsioni sul relativo patrimonio costituito da un fondo di dotazione, e sulla dotazione organica di personale, approvata con decreto assessoriale.

L'articolo 8 individua le funzioni delle Autorità d'ambito, prevedendo che essa espleti le procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato dei rifiuti ed attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi.

L'articolo 9, in conformità all'articolo 199 del d.lgs. n. 152/2006, detta i criteri e i contenuti del piano di gestione dei rifiuti. Tra gli obiettivi di maggior rilievo che il piano individua si segnala soprattutto il raggiungimento di livelli minimi di raccolta differenziata, attraverso l'accertamento da parte dell'Autorità d'ambito della tipologia, quantità e origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire. Il piano altresì fissa i criteri per l'individuazione delle aree idonee o meno alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

L'articolo 10 disciplina il piano d'ambito che le Autorità d'ambito hanno l'obbligo di adottare. L'articolo individua il procedimento di approvazione del piano, stabilendo che la mancata adozione comporti una preclusione alla erogazione di contributi a favore degli ATO. Qualora le Autorità non approvino il proprio piano, inoltre, vengono attivate le procedure di nomina di commissari e le conseguenti misure di responsabilità previste nel successivo articolo 14.

L'articolo 11 stabilisce che, al fine di prevenire la produzione di rifiuti e ridurre la pericolosità, vengano attivate azioni idonee dagli organi coinvolti nella gestione dei rifiuti a valere sul Piano di azione del P.O. FESR 2007-2013.

L'articolo 12 prevede che la Regione individui azioni e strumenti incentivanti volti a garantire il sistema della raccolta differenziata dei rifiuti.

L'articolo 13 detta in capo alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di utilizzare materiale riciclato, favorendo forme di riutilizzo e riciclo dei rifiuti.

L'articolo 14 prevede da parte della Regione l'intervento in via sostitutiva e la nomina di commissari straordinari, che intervengono qualora non vengano raggiunti determinati obiettivi indicati nella norma.

L'articolo 15 detta le nuove procedure di affidamento ed aggiudicazione del servizio di gestione integrata, assegnando alle Autorità d'ambito il

compito di individuare i soggetti che devono gestire il servizio. In particolare, la norma che trova piena attuazione in materia è l'articolo 23 bis del D.L. 112 del 2008, che ha introdotto modifiche sostanziali all'istituto dell'affidamento in house. Nella versione attuale, infatti, il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene solo in via residuale mediante l'affidamento in house, prevedendo in via ordinaria le procedure ad evidenza pubblica ovvero l'affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. Terminata la fase dell'aggiudicazione, la fase c.d. negoziale spetta ai comuni, che procedono alla stipulazione del contratto e alla verifica delle obbligazioni ivi contenute.

L'articolo 16 prevede l'approvazione, con decreto del Presidente della Regione, di un capitolato generale della gestione integrata dei rifiuti, in base al quale è previsto che i capitolati speciali di appalto e i contratti di servizio in essere adeguino le relative condizioni alle disposizioni sopravvenute nel capitolato generale.

L'articolo 17 stabilisce modalità di accelerazione e semplificazione delle procedure autorizzative per l'attivazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti.

L'articolo 18 detta norme finali e transitorie, prevedendo che l'assunzione da parte dei consorzi e delle società d'ambito della natura giuridica del consorzio comporti l'attivazione delle procedure di cui all'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2006, n. 9, con la quantificazione della situazione debitoria o creditizia di ciascuna società o consorzio d'ambito. Infine, sono disciplinate sia la sorte dei contratti che del personale, nonché l'utilizzo dell'eventuale esubero dello stesso, e lo svolgimento delle competenze attribuite ai soggetti deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti fino al definitivo avvio del nuovo servizio.

L'articolo 19 infine opera un rinvio dinamico alla legislazione statale.

Si rimette all'esame dell'Assemblea la presente iniziativa legislativa esitata dalla Commissione, auspicandone l'approvazione.

---0---

DISEGNO DI LEGGE DELLA IV COMMISSIONE (*)

Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati

Titolo I

Oggetto finalità e competenze

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Oggetto della presente legge è la disciplina della gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e

tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti. Finalità della presente legge sono le seguenti:

a) prevenire la produzione di rifiuti e ridurre la pericolosità;

b) promuovere la progettazione di prodotti ed imballaggi tali da ridurre all'origine la produzione di rifiuti, soprattutto non riciclabili, adottando anche le necessarie forme di incentivazione;

c) promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate forme di comunicazione, rivolte anche agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

d) promuovere il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti urbani e speciali;

e) promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati agli urbani, adottando in via prioritaria il sistema di raccolta porta a porta e definendo sistemi di premialità e penalizzazione finalizzati ad aumentarne le relative percentuali;

f) incrementare l'implementazione di tecnologie impiantistiche a basso impatto ambientale, che consentano un risparmio di risorse naturali;

g) ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso l'ottimizzazione dello smaltimento in impianti prossimi al luogo di produzione, con la garanzia di un alto grado di tutela e protezione della salute e dell'ambiente;

h) favorire la riduzione dello smaltimento in discarica;

i) riconoscere il ruolo dei comuni quali responsabili del servizio erogato ai propri cittadini, anche attraverso soggetti diversi;

l) valorizzare la partecipazione dei cittadini, con particolare riferimento a forme di premialità economiche in funzione dei livelli di raccolta differenziata raggiunti;

m) rendere compatibile l'equilibrio economico del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le risorse pubbliche disponibili e con le entrate derivabili dalla riscossione della TARSU o della TIA, avuto riguardo alla necessità di tutelare con misure di perequazione le fasce sociali più deboli e di ridurre l'evasione e la elusione fiscale in materia.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 la Regione assicura lo smaltimento dei rifiuti urbani non

pericolosi attraverso una progressiva autosufficienza degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 152/2006. Per i rifiuti speciali prodotti dalle aziende commerciali e dalle industrie si applica, per quanto possibile ed ambientalmente conveniente, il principio della vicinanza del luogo di produzione a quello di smaltimento, tenendo conto del contesto geografico, delle eventuali condizioni di crisi ambientale o della necessità di impianti specializzati. Il conferimento dei rifiuti avviene previo decreto emanato dal competente Dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti, che verifichi l'esistenza di tutte le condizioni necessarie al conferimento stesso.

3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/2006 e nella normativa statale e comunitaria vigente.

Art. 2.

Competenze della Regione

1. Alla Regione compete quanto previsto dall'articolo 196 del decreto legislativo 152/2006 ed in particolare:

a) la promozione della gestione integrata dei rifiuti, come complesso delle attività volte a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, nonché ad ottimizzare la raccolta, compresa la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;

b) l'approvazione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, del piano regionale di gestione dei rifiuti;

c) la verifica di conformità al piano regionale di gestione dei rifiuti dei Piani d'ambito di cui all'articolo 10;

d) il rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti sanitari, nonché l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, secondo le disposizioni statali e comunitarie e sulla base di quanto stabilito dal piano regionale di gestione dei rifiuti;

e) la predisposizione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, dello schema degli atti previsti per la costituzione dell'Autorità d'Ambito;

f) la determinazione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, dei criteri per la determinazione di idonee misure compensative in favore:

1) dei soggetti proprietari degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento da conferire in disponibilità all'Autorità d'Ambito, rapportandole agli investimenti effettuati per la realizzazione degli impianti medesimi ed ai relativi ammortamenti, nonché ai costi di gestione in fase post-operativa;

2) dei comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla localizzazione degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento;

g) le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio delle attività relative ad impianti di recupero e smaltimento **rifiuti**, previste dagli articoli 208, 209, 210 e 211 del decreto legislativo 152/2006;

h) la definizione degli standard minimi da inserire nel bando e nel capitolato e l'adozione di uno schema tipo di contratto del servizio integrato di gestione dei **rifiuti**;

i) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;

j) la determinazione degli interventi finanziari necessari per l'attuazione del piano regionale di gestione dei **rifiuti**;

k) la determinazione degli interventi a favore della realizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 211 del decreto legislativo 152/2006;

l) le funzioni di monitoraggio, programmazione e controllo in ausilio all'Osservatorio nazionale sui **rifiuti**, di cui all'articolo 206 bis del decreto legislativo n. 152/2006;

m) l'adozione, nei casi previsti, degli interventi di controllo sostitutivo;

n) l'autorizzazione a smaltire, per un periodo limitato, **rifiuti** urbani presso impianti ubicati fuori dal territorio provinciale di produzione degli stessi;

o) le disposizioni tecniche e le prescrizioni per l'organizzazione della gestione dei **rifiuti** speciali;

p) l'attivazione della raccolta differenziata dei **rifiuti** non pericolosi, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

2. L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità definisce con proprio decreto:

a) le forme di concertazione e di consultazione, anche mediante la costituzione di un tavolo tecnico istituzionale, allo scopo di garantire la massima diffusione e concertazione non vincolante sulle decisioni in materia di gestione dei **rifiuti**;

b) l'approvazione delle linee guida in materia di gestione integrata dei **rifiuti** necessarie all'attuazione della presente legge.

3. Fatta salva ogni diversa previsione espressa, l'Assessorato regionale dell'energia ed i servizi di

pubblica utilità adotta con decreto del dirigente generale tutti i provvedimenti applicativi inerenti alle attribuzioni affidate all'Amministrazione regionale in forza della presente legge. In particolare, sono definiti con decreto del dirigente generale:

a) gli standard minimi e massimi della tariffa per la gestione dei **rifiuti** urbani, ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 152/2006, rilasciando parere preventivo alle Autorità d'ambito che ne facciano richiesta. Nel caso in cui un'Autorità d'ambito approvi una tariffa al di fuori dei limiti minimi e massimi individuati, la Regione attiva d'ufficio la verifica dei costi di gestione dei **rifiuti** dell'autorità d'ambito e della loro congruenza con la tariffa determinata;

b) gli standard minimi e massimi della tariffa per lo smaltimento, il trattamento ed il recupero dei **rifiuti** urbani ed assimilati, nonché delle misure compensative sulla base dei criteri di cui al comma 1, lettera f), rilasciando parere preventivo alle Autorità d'ambito che ne facciano richiesta. Nel caso in cui un'Autorità d'ambito approvi una tariffa al di fuori dei limiti minimi e massimi individuati, la Regione attiva d'ufficio la verifica dei costi dell'impianto e della loro congruenza con la tariffa determinata;

c) gli standard minimi e massimi dei servizi di gestione dei **rifiuti** urbani, predisponendo altresì bando, capitolato e contratto di servizio tipo sulla base dei quali hanno luogo le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi, nonché la stipula dei relativi contratti d'appalto.

Art. 3.

Competenze delle province

1. Le province esercitano le funzioni di cui all'articolo 197 del decreto legislativo 152/2006 e in particolare:

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;

b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei **rifiuti**, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006;

c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate;

d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), del decreto legislativo 152/2006, nonché

sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Le province istituiscono, ai sensi della legge 23 marzo 2001, n. 93, l'Osservatorio provinciale sui rifiuti, per coadiuvare le funzioni di monitoraggio, programmazione e controllo dell'Osservatorio regionale sui rifiuti, provvedendo ai relativi adempimenti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

e) la tenuta del registro delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 152/2006, integrando tale registro con i dati relativi agli impianti comunque autorizzati ed operativi presenti sul proprio territorio, ed inviano i relativi dati all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ed all'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente (A.R.P.A. Sicilia);

f) la stipula, previa approvazione dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, di accordi interprovinciali per la gestione di determinate tipologie di rifiuti, al fine del raggiungimento di una maggiore funzionalità ed efficienza della gestione dei rifiuti non perseguibile all'interno dei confini dell'ATO;

g) la redazione dell'elenco delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui all'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

2. II presidente della provincia adotta le ordinanze di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per tutte le tematiche che esulino dal territorio di un singolo comune e che ricadano nell'ambito del territorio provinciale, ove non altrimenti attribuite.

3. Per le attività di propria competenza la provincia si avvale del supporto tecnico scientifico dell'ARPA Sicilia, rimborsando i soli costi sostenuti dalla predetta Agenzia e con espresso divieto del ricorso a soggetti esterni.

4. La Provincia invia ogni trimestre alla Regione le informazioni e i dati autorizzativi ed ogni anno redige ed invia alla Regione una relazione sulle attività svolte.

Art. 4.

Competenze dei comuni

1. I comuni concorrono alla gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, secondo quanto previsto dall'articolo 198 del decreto legislativo 152/2006, in raccordo con le Autorità d'ambito che esercitano le

relative competenze ai sensi dell'articolo 200 del citato decreto legislativo 152/2006. I comuni approvano, altresì, i progetti di bonifica dei siti inquinati.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i comuni:

a) stipulano il contratto di appalto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei **rifiuti** con i soggetti individuati con le modalità di cui all'articolo 15 dalle Autorità d'ambito, relativamente al territorio di ogni singolo comune;

b) assicurano il controllo del pieno adempimento dell'esecuzione del contratto di servizio nel territorio comunale;

c) provvedono al pagamento del corrispettivo per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei **rifiuti** nel territorio comunale, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi, congruamente definendo a tal fine, sino all'emanazione del regolamento ministeriale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la tariffa d'igiene ambientale (TIA) o la tassa per lo smaltimento dei **rifiuti** solidi urbani (TARSU), ovvero prevedendo nei propri bilanci le risorse necessarie e vincolandole a dette finalità, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 6;

d) provvedono, altresì, all'adozione della delibera di cui all'articolo 159, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vincolando le somme destinate al servizio di gestione integrata dei **rifiuti** e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità, mediante pagamenti in ordine cronologico;

e) adottano, ove necessario, la delibera di cui all'articolo 194, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avviando la conseguente azione di responsabilità nei confronti degli amministratori dell' Autorità d'ambito;

f) adottano il regolamento comunale per la raccolta differenziata in conformità alle linee guida allegate al piano regionale di gestione dei **rifiuti** di cui all'articolo 9 ed al piano d'ambito di cui all'articolo 10;

g) adottano disposizioni per la tutela igienico-sanitaria nella gestione dei **rifiuti**;

h) determinano ed approvano la TARSU ed approvano la TIA determinata dall'Autorità d'ambito;

i) provvedono all'abbattimento delle barriere architettoniche nel conferimento dei **rifiuti**;

j) esercitano le funzioni atte a garantire la raccolta delle diverse frazioni di **rifiuti** urbani e prescrivono le disposizioni per la corretta gestione dei **rifiuti** urbani pericolosi e dei **rifiuti**

cimiteriali;

k) emanano le ordinanze per l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio e la relativa fissazione di obiettivi di qualità;

l) regolamentano, per quantità e qualità, i rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalle norme vigenti, ove non disciplinati dalla Regione;

m) prevedono, di concerto con la Regione, le province e le Autorità d'ambito, all'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti;

n) promuovono attività educative, formative e di comunicazione ambientale a sostegno della raccolta differenziata;

o) verificano lo stato di attuazione della raccolta differenziata e la qualità del servizio erogato dal soggetto gestore, attraverso un comitato indipendente costituito da rappresentanti delle associazioni ambientaliste, dei consumatori e di comitati civici.

3. I comuni rappresentanti almeno il 20 per cento delle quote di partecipazione all'Autorità d'ambito possono promuovere la valutazione, da parte dell'Assessorato regionale dell'energia e dei rifiuti, dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'Assessorato medesimo assume le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogabili per una sola volta per ulteriori sessanta giorni, ove necessario per esigenze istruttorie. Trascorsi i predetti termini, i costi del servizio si intendono definitivamente assentiti, fatta salva la potestà per le singole amministrazioni comunali di impugnazione della relativa delibera o del silenzio-assenso in sede giurisdizionale o con ricorso straordinario al Presidente della Regione.

4. II sindaco adotta le ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per tutti gli interventi che ricadano nell'ambito del territorio comunale.

5. Nell'ambito del proprio territorio, ciascun comune esercita il controllo sulla qualità e l'economicità del servizio espletato per la gestione integrata dei rifiuti, attivando, di concerto con l'Autorità d'ambito e con il gestore del servizio, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza e l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

Ambiti Territoriali Ottimali

Art. 5.

Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti

1. Gli Ambiti territoriali ottimali (ATO) coincidono con il territorio di ciascuna provincia e sono di seguito individuati:

- a) ATO 1 - PALERMO;
- b) ATO 2 - CATANIA;
- c) ATO 3 - MESSINA;
- d) ATO 4 - AGRIGENTO;
- e) ATO 5 - CALTANISSETTA;
- f) ATO 6 - ENNA;
- g) ATO 7 - RAGUSA;
- h) ATO 8 - SIRACUSA;
- i) ATO 9 - TRAPANI.

2. I comuni appartenenti all'ATO possono richiedere il passaggio ad un diverso ATO, secondo quanto previsto dall'articolo 200, comma 6, del decreto legislativo 152/2006. La richiesta è corredata da delibera favorevole da parte dell'ATO di appartenenza e dell'ATO di destinazione. Il passaggio è disposto mediante decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, previa istruttoria da parte del competente Dipartimento ed è adottato entro centottanta giorni dalla presentazione della richiesta, che si intende assentita nel caso di infruttuoso decorso del termine.

Art. 6.

Autorità d'Ambito ed Organi

1. Per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia e i comuni ricompresi in ciascun ATO formano un consorzio a partecipazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il consorzio costituisce l'Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 152/2006 e all'articolo 2, comma 38, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Le quote di partecipazione degli enti locali a ciascuna Autorità d'ambito sono determinate nel seguente modo:

- a) 95 per cento ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;

b) 5 per cento alla provincia appartenente all'ATO.

3. Organi del consorzio sono l'assemblea dei sindaci, il presidente dell'assemblea dei sindaci ed il presidente del consorzio. Il presidente dell'assemblea dei sindaci è il presidente della provincia. La funzione di presidente e di componente dell'assemblea dei sindaci è esercitata a titolo gratuito.

4. L'assemblea dei sindaci elegge al suo interno oltre al presidente del consorzio, che ha la rappresentanza dell'Autorità d'ambito, sei componenti. La funzione di presidente e componente del consorzio è esercitata a titolo gratuito. L'assemblea dei sindaci si esprime preventivamente su tutti gli atti relativi a programmazione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, organizzazione territoriale dei servizi, programmazione e pianificazione impiantistica, modalità gestionali e personale.

5. Il presidente del consorzio resta in carica per tre anni e comunque fino alla scadenza del suo mandato amministrativo.

6. L'assemblea determina ed approva la tariffa di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 11 dell'articolo 238 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'Autorità d'ambito individua uno standard medio al quale è parametrata la tariffa di igiene ambientale o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni compresi negli Ambiti Territoriali Ottimali, come introdotti dalla presente legge. I comuni possono adeguare la TIA o la TARSU allo standard, fermo restando che, ove necessario, sono comunque tenuti a individuare nel proprio bilancio le risorse finanziarie, ulteriori rispetto a quelle provenienti dalla tariffa o dalla tassa, vincolandole alla copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti.

7. Nelle votazioni dell'assemblea dei sindaci ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti pari al 30 per cento dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale al 31 dicembre 2007, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto. Per il funzionamento del consorzio si applicano le norme dell'Ordinamento autonomie enti locali (O.A.EE.LL.) vigente nella Regione ed il relativo regolamento di esecuzione.

8. Gli atti adottati dal consorzio sono pubblicati per intero sul sito web dello stesso.

Art. 7.

Avvio operativo dell'Autorità d'Ambito

1. L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentite le associazioni di province e di comuni, adotta con proprio decreto gli schemi di convenzione e di statuto del consorzio, trasmettendoli alla provincia per l'ulteriore invio ai comuni interessati.

2. Gli enti locali appartenenti all'ATO sono convocati dalla provincia entro i successivi sessanta giorni per l'assemblea di insediamento e per l'approvazione della convenzione e dello statuto.

3. Entro quarantacinque giorni dall'approvazione degli atti di cui al comma 1 il consorzio elegge i propri organi. Con l'elezione degli organi il consorzio è costituito.

4. L'Autorità d'ambito ha un patrimonio costituito dal fondo di dotazione, nonché dagli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e dalle acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati e dall'Autorità d'ambito con fondi nazionali, regionali o comunitari.

5. Il fondo di dotazione è sottoscritto da ogni comune in proporzione alla popolazione servita, secondo le modalità fissate nello statuto e nella convenzione, che determinano altresì la ripartizione fra i comuni delle quote di finanziamento dell'Autorità d'ambito.

6. Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all'ATO, utilizzato per la gestione dei servizi di gestione integrata dei **rifiuti**, il cui esercizio è di competenza dell'Autorità d'ambito, è conferito in disponibilità alla stessa Autorità.

7. Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo 204 del decreto legislativo 152/2006, si tiene in considerazione anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi.

8. L'Autorità d'ambito conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei **rifiuti**, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio.

9. La dotazione organica dell'Autorità d'ambito è adottata dagli organi della stessa Autorità ed approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e dei servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70. La mancata definizione del procedimento di approvazione impedisce il ricorso, da parte dell'Autorità d'ambito, a qualsiasi assunzione ed, altresì, all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni, nonché all'acquisizione di forme di

lavoro disciplinate dal decreto legislativo 24 ottobre 2003, n. 276. In fase di prima applicazione, la dotazione organica è determinata, in via provvisoria, con le modalità di cui all'articolo 18.

10. Con il decreto di cui al comma 9 sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui la Autorità d'ambito provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna all'ATO e successivamente alle procedure di mobilità esterna. Nel caso in cui l'attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all'assunzione mediante pubblico concorso ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

11. I termini di cui al presente articolo sono perentori.

Art. 8.

Funzioni dell'Autorità d'ambito

1. L'Autorità d'ambito esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 201, 202, 203 del decreto legislativo 152/2006. Provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei **rifiuti**, con le modalità di cui all'articolo 15.

2. L'Autorità d'ambito esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo di tutta l'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, verificando altresì il rispetto dei diritti degli utenti, per i quali è istituito un apposito call-center.

3. L'Autorità d'ambito è tenuta alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei **rifiuti** con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni richieste sulla gestione dei **rifiuti** urbani.

4. L'Autorità d'ambito attua attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei **rifiuti** ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio.

5. Qualora nel piano regionale di gestione dei **rifiuti** siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgono più ATO, le relative Autorità d'ambito concludono accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e la gestione degli stessi.

Programmazione

Art. 9

Piano regionale di gestione dei rifiuti e relativi adeguamenti

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, le modifiche e gli aggiornamenti sono approvati, sentite le province, i comuni e le autorità d'ambito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, secondo il procedimento di cui all'articolo 12, comma 4, dello Statuto regionale e previo esame da parte della competente commissione dell' Assemblea regionale siciliana. Il piano può essere approvato anche per stralci funzionali e tematici e acquista efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. Il piano è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il piano di cui al comma 1 fissa gli obiettivi inerenti ai livelli di raccolta differenziata, indicando altresì le categorie merceologiche dei rifiuti prodotti. Costituiscono parte integrante del piano, il programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili (RUB) di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, il programma per la gestione degli apparecchi contenenti PCB di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 e successive modifiche e integrazioni (Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili), nonché i piani per la bonifica delle aree inquinate di cui all'articolo 199, comma 5, del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, ed altresì, il piano per la bonifica ed il ripristino delle aree inquinate.

3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti:

a) definisce le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia, al netto degli scarti dei processi di riciclaggio, per ognuno degli ambiti territoriali ottimali, attraverso l'elaborazione di un documento di indirizzo denominato Linee-guida operative sulla raccolta differenziata' in grado di supportare e guidare gli enti attuatori nella progettazione di dettaglio ed ottimizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, privilegiando la raccolta domiciliare integrata, per il raggiungimento dei livelli minimi così fissati:

1) anno 2010: R.d. 55 per cento, recupero materia 40 per cento;

2) anno 2011: R.d. 60 per cento, recupero materia 45 per cento;

3) anno 2012: R.d. 65 per cento, recupero materia 50 per cento;

b) definisce le modalità per l'accertamento, da parte di ogni Autorità d'ambito, della tipologia, delle quantità e dell'origine dei **rifiuti** da recuperare o da smaltire, all'interno dell'ATO di riferimento, anche mediante un sistema che consenta di rilevare gli effetti progressivi della implementazione dei sistemi di raccolta differenziata, mediante analisi del rifiuto urbano residuo (RUR) che diano informazioni sulla composizione dello stesso;

c) fissa i criteri per la classificazione dei materiali presenti nel RUR, non riciclabili né altrimenti recuperabili, in ordine di importanza (ponderale e di pericolosità) al fine di impostare politiche e pratiche locali per la riduzione della immissione al consumo di tali materiali;

d) definisce le modalità attraverso cui assicurare la gestione integrata dei **rifiuti** urbani non pericolosi all'interno degli ATO;

e) fissa i criteri attraverso i quali assicurare il recupero e lo smaltimento dei **rifiuti** speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, tenuto conto delle zone di crisi ambientale, al fine di ridurre la movimentazione degli stessi;

f) fissa i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei **rifiuti** e i criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, nonché le condizioni ed i criteri tecnici per la localizzazione degli impianti di gestione dei **rifiuti**, escluse le discariche, in aree destinate ad insediamenti produttivi;

g) definisce i criteri per la localizzazione degli impianti operativi di selezione della frazione secca a valle della raccolta differenziata, correlandone la potenzialità, la funzionalità e la possibilità di conversione, parziale o totale, alle strategie di raccolta differenziata e di trattamento del RUR;

h) fissa le modalità per la verifica degli impianti di compostaggio e/o di digestione anaerobica esistenti, della loro coerenza e compatibilità, anche solo parziale, con le strategie di trattamento della revisione del piano, anche in relazione ai fabbisogni di trattamento del rifiuto organico prodotto;

i) individua le modalità attraverso cui verificare, in ciascun piano d'ambito, sulla scorta del numero e della distribuzione territoriale delle piattaforme CONAI per il ritiro dei **rifiuti** differenziati già esistenti, la capacità di assorbimento dei **rifiuti** provenienti da raccolta differenziata integrata, allo scopo di consentirne l'accesso con spostamenti contenuti da parte del soggetto incaricato del servizio di gestione dei **rifiuti**;

l) determina, nel rispetto delle norme tecniche statali in materia, disposizioni speciali per **rifiuti** di tipo particolare, compresi i **rifiuti** da imballaggio;

m) fissa i criteri per la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei **rifiuti** urbani, nonché per la stima dei costi di investimento per la realizzazione del sistema impiantistico regionale;

n) individua le iniziative dirette a limitare la produzione dei **rifiuti** ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei **rifiuti**, anche mediante la realizzazione di campagne conoscitive mirate per richiamare l'attenzione su comportamenti di differenziazione non ancora ottimizzati;

o) descrive le azioni finalizzate alla promozione della gestione integrata dei **rifiuti**;

p) pone i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei **rifiuti**, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;

q) prevede l'esclusione di trattamenti di incenerimento dei **rifiuti** solidi urbani che non facciano ricorso a tecnologie atte a garantire i requisiti di efficienza energetica fissati dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. I trattamenti di incenerimento devono essere classificati come operazioni di recupero e non come operazioni di smaltimento;

r) definisce l'adeguamento della capacità di discarica dei **rifiuti** urbani residui, mediante l'ampliamento di discariche esistenti e/o la realizzazione di nuove discariche, sufficienti a soddisfare il fabbisogno stimato per tutto il periodo transitorio di entrata a regime del nuovo sistema di gestione integrata dei **rifiuti** e comunque almeno per tutto il triennio 2010-2012;

s) prevede il fabbisogno di nuove discariche fino al 2020, sulla base degli obiettivi di raccolta differenziata previsti a regime nella presente legge;

t) individua le modalità specifiche per la gestione integrata dei **rifiuti** nelle isole minori;

u) fissa l'individuazione dei sistemi di trattamento e smaltimento dei **rifiuti** e le relative tipologie impiantistiche, con particolare riferimento ai sistemi di pretrattamento di tipo meccanico-biologico o termico preliminari al conferimento in discarica e comunque conformi alle migliori tecnologie disponibili (BAT);

v) determina l'individuazione dei sistemi di pretrattamento del rifiuto urbano residuo (RUR) da predisporre immediatamente in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa

alle discariche di rifiuti , privilegiando la realizzazione immediata di sistemi di trattamento meccanico-biologico con ulteriore recupero di materia dalle frazioni di sopravaglio e corredati da centri di analisi del RUR, allo scopo di coordinare l'ottimizzazione progressiva delle raccolte differenziate e dei piani di prevenzione nei rispettivi bacini di competenza.

4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è redatto in sostituzione di quello vigente, ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche, in recepimento della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 10.
Piano d'ambito

1. Il piano d'ambito definisce il complesso delle attività necessarie a garantire la gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO di riferimento.

2. Il piano d'ambito è redatto sulla base delle indicazioni del piano regionale di gestione dei rifiuti e nel rispetto dei relativi criteri contenuti.

3. Il piano d'ambito cura altresì:

a) l'analisi dei piani comunali di raccolta differenziata, qualora i comuni appartenenti all'ambito li abbiano già predisposti ovvero la redazione dei piani comunali di raccolta (PCR) ed i piani comunali della raccolta differenziata (PCRD), ivi comprese le modalità di gestione dei centri di raccolta nei comuni (CR);

b) le modalità di gestione, alla scala dell'ATO, dei servizi e degli impianti relativi allo smaltimento, al riciclo ed al riuso dei rifiuti;

c) la descrizione del modello gestionale che si vuole adottare per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;

d) la descrizione delle fasi temporali in cui il piano si articola, partendo dalla situazione attuale fino alla situazione a regime, dopo il superamento dell'emergenza;

e) la descrizione delle singole fasi in termini di:

- 1) investimenti (attrezzature, mezzi, impianti);
- 2) costi gestionali (personale, materiali di consumo);
- 3) obiettivi di raccolta differenziata;
- 4) enti coinvolti;
- 5) popolazione coinvolta in termini di tipologia e di territorio;

- 6) impianti che si prevedono di utilizzare;
 - 7) trattamento del rifiuto;
 - 8) sbocco del materiale trattato (riutilizzo);
 - 9) destinazione dei sovralli;
- f) la descrizione delle fasi economiche correlate alle fasi temporali;
- g) l'analisi dei costi, ai fini della loro totale copertura;
- h) l'individuazione delle fonti di finanziamento, nonché delle modalità di copertura dei costi non finanziabili o non finanziati;
- i) la descrizione della procedura di controllo del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali del piano', con la specifica degli indicatori e dei relativi valori di riferimento;
- l) l'impostazione del contratto di servizio, evidenziando lo standard minimo ed i servizi aggiuntivi, comprensivi dei relativi costi, volti a migliorare lo standard;
- m) gli interventi finalizzati all'autosufficienza impiantistica dell'ATO, inclusa la programmazione e la localizzazione degli impianti previsti.

4. L'Autorità d'ambito adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico-finanziario di supporto entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, trasmettendolo entro dieci giorni all'Assessorato regionale dell'energia e di servizi di pubblica utilità. L'Assessorato medesimo, entro i successivi novanta giorni, verifica la conformità del piano d'ambito al piano regionale di gestione dei rifiuti. Il termine può essere sospeso soltanto per una volta, ove siano necessarie richieste istruttorie e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni richieste. Trascorso il termine di novanta giorni, calcolato al netto del lasso di tempo necessario per l'acquisizione delle informazioni supplementari, il piano d'ambito acquisisce piena efficacia.

5. Il piano d'ambito è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti. Le variazioni strettamente necessarie all'adeguamento a nuove disposizioni o indirizzi di livello europeo, statale o regionale sono comunicate alla Regione e sono sottoposte alla verifica di conformità.

6. Le previsioni contenute nel piano d'ambito sono vincolanti per gli enti soci, nonché per i soggetti che abbiano ottenuto l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti.

7. La mancata adozione del piano d'ambito preclude la concessione di eventuali contributi europei,

statali e regionali per la realizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti.

Art. 11.

Azioni per la prevenzione della produzione dei rifiuti

1. La Regione, gli enti locali e l'Autorità d'ambito, ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), favoriscono e sostengono, attuando quanto previsto nel Piano di Azione del P.O. FESR 2007-2013:

a) azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati;

b) iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;

c) campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.

2. La Regione promuove con soggetti pubblici e privati accordi che definiscono specifiche linee di azione per favorire la riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti, attuando quanto previsto nel Piano di Azione del P.O. FESR 2007-2013.

3. L'Assessore regionale per l'energia e dei servizi di pubblica utilità predispone ulteriori linee guida per indirizzare tutti i soggetti interessati verso le migliori pratiche di prevenzione e riduzione dei rifiuti.

4. La Regione definisce iniziative per l'attivazione degli accordi e dei contratti di programma previsti dall'articolo 206 del decreto legislativo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per l'introduzione nel territorio dei criteri di fiscalità ecologica di riduzione, prevenzione e minimizzazione dei rifiuti oltre che per stimolare la creazione di nuove imprese nel campo delle nuove tecnologie ambientali, del riciclo e riuso dei rifiuti e dello sviluppo sostenibile e promuovere la realizzazione completa delle filiere produttive per il riciclaggio delle materie da rifiuto.

Art. 12.

Azioni per favorire la raccolta differenziata e le forme di recupero

1. La Regione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi statali e comunitari in materia, promuove lo sviluppo della raccolta differenziata e del recupero di materia tramite strumenti che riguardano in particolare:

a) azioni e strumenti incentivanti finalizzati a favorire la riorganizzazione del sistema di raccolta differenziata in grado di assicurare alte percentuali

di intercettazione, in particolare mediante il sistema di raccolta porta a porta;

b) iniziative incentivanti volte ad assicurare un elevato recupero delle frazioni di rifiuto raccolte in maniera differenziata ed il collocamento sul mercato del materiale riciclato;

c) l'attivazione di forme di comunicazione e sensibilizzazione;

d) la stipulazione di accordi e intese con soggetti pubblici e privati, tra i quali i consorzi nazionali di filiera di cui al decreto legislativo 152/2006.

2. La Regione, indica nel piano di bonifica delle aree inquinate e, più in generale, in tutti gli strumenti di pianificazione interessati al ripristino di particolari aree, gli interventi per i quali può essere impiegata nelle operazioni di ripristino la frazione organica stabilizzata (FOS) proveniente dai sistemi di trattamento prima del conferimento in discarica e le caratteristiche della stessa in rapporto ai livelli di contaminazione stabiliti per i vari siti.

Art. 13.

Riduzione della produzione dei **rifiuti** da parte delle
pubbliche amministrazioni e dei soggetti
assimilati.
Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni
per
le medie e le grandi strutture di vendita.

1. Entro i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e fatti salvi i contratti di fornitura di beni e servizi eventualmente in corso, la Regione, le province, i comuni e gli altri enti, istituti, società ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, impiegano, per le proprie necessità, carta e cartoni prodotti utilizzando, integralmente o prevalentemente, residui recuperabili, in misura non inferiore al quaranta per cento del fabbisogno. I soggetti di cui al presente comma sono altresì tenuti, entro il medesimo periodo e per la stessa percentuale, ad utilizzare manufatti di plastica riciclata.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di utilizzare nelle proprie mense, per la somministrazione degli alimenti o delle bevande, contenitori e stoviglie a perdere. I medesimi soggetti hanno altresì l'obbligo di provvedere alla raccolta differenziata di carta e cartone, cartucce di inchiostro e toner per fotocopiatrici e stampanti, o nastri per macchine da scrivere.

3. L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità promuove intese e convenzioni con le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali per incentivare l'uso di carta e cartoni prodotti integralmente o prevalentemente con

materie prime secondarie, per promuovere la raccolta differenziata di carta e cartone, cartucce d'inchiostro per fotocopiatrice e stampanti, nastri per macchine da scrivere o quant'altro stabilito dal piano regionale nonché per disincentivare l'utilizzo di contenitori e stoviglie a perdere.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dalla legislazione vigente per le medie e le grandi strutture di vendita, è richiesta la presentazione del bilancio dei rifiuti prodotti e auto smaltiti da parte delle strutture da insediare. Il bilancio è elemento indispensabile ai fini della valutazione del raggiungimento degli standard minimi stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti. La priorità fra domande concorrenti in regola con gli standard urbanistici e commerciali, è data, a parità delle altre condizioni, al richiedente che presenta comparativamente, in termini di quantità, il miglior bilancio rifiuti.

5. Nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi sono inserite specifiche condizioni per favorire l'uso di residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel piano regionale di gestione dei rifiuti.

Art. 14. Potere sostitutivo

1. A far data dalla pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, qualora gli enti di cui alla presente legge non ottemperino alle funzioni e ai compiti assegnati, l'Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali, su segnalazione dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, dispone, previa diffida, la nomina di commissari straordinari, nei seguenti casi:

a) mancata istituzione delle Autorità d'ambito o mancata elezione degli organi delle stesse Autorità, nei termini previsti dalla presente legge;

b) mancata adozione del piano d'ambito;

c) mancata approvazione dei bilanci delle Autorità d'ambito nei termini previsti;

d) mancato espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio e degli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 6.

2. Nei casi di cui al comma 1, la nomina del commissario straordinario dà luogo alla decadenza degli organi dell'Autorità d'ambito commissariata e all'avvio delle consequenziali azioni di responsabilità amministrativa ed erariale.

3. Costituisce grave violazione di legge da parte degli enti locali interessati:

a) l'approvazione dei bilanci di previsione in

assenza dell'allegato di cui all'articolo 172, comma 1), lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento ai bilanci delle Autorità d'ambito;

b) la violazione degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 2.

4. In presenza delle condizioni di cui al comma 3, l'Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali dispone, previa diffida, la nomina di commissari straordinari e contestualmente dispone la decadenza degli organi delle amministrazioni interessate ai quali debba ascrivere la violazione.

5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) i commissari straordinari sono autorizzati a disporre variazioni di bilancio, nonché rettifiche delle aliquote TARSU o dei valori della TIA, in coerenza allo standard di cui all'articolo 15, comma 3.

6. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, ove a causa delle violazioni di cui al comma 4 o dalla mancata adozione delle ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo n. 152/2006, derivino situazioni di rischio per l'igiene e la sanità pubblica accertate da parte dell'autorità sanitaria competente per territorio o per materia, l'intervento sostitutivo può essere disposto con decreto del Presidente della Regione, adottato anche in assenza di previa diffida, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, di concerto con l'Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali. In questo caso, l'eventuale adeguamento della TARSU o della TIA ha luogo con riferimento alla media delle aliquote applicate dalle amministrazioni comunali comprese negli ambiti territoriali ottimali attualmente costituiti. Il commissariamento comporta la decadenza degli organi degli enti ai quali sia da ascrivere l'omissione, nonché l'avvio della consequenziale azione di responsabilità amministrativa ed erariale.

7. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario straordinario sono posti a carico dell'ente interessato.

Titolo IV

Affidamento del servizio integrato di gestione dei
rifiuti

Art. 15.

Disciplina dell'affidamento del servizio di
gestione integrata dei rifiuti

1 Fatta salva la disciplina transitoria di cui all'articolo 18, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è affidato dalle Autorità d'ambito, per la durata e secondo quanto previsto dagli articoli 201 e 202 del decreto legislativo n. 152/2006. Le stesse Autorità provvedono ad individuare, sulla base del

piano d'ambito e nel rispetto dell'articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il soggetto incaricato di svolgere la gestione del servizio per tutto l'Ambito Territoriale Ottimale, stipulando e sottoscrivendo con lo stesso un contratto normativo che disciplina le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione ad opera dei singoli comuni della parte di servizio relativa al territorio dei comuni stessi. La stipula e la sottoscrizione del contratto d'appalto relativo ai singoli comuni compresi nell'A.T.O. hanno luogo fra l'appaltatore e la singola amministrazione comunale, che provvede direttamente al pagamento delle prestazioni ricevute e verifica l'esatto adempimento del contratto.

2. Al completamento del primo triennio di affidamento, e successivamente con cadenza triennale, l'Autorità d'ambito procede alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni. Nel caso sia accertato che, a livello nazionale, il costo medio applicato a parità di prestazioni, sia inferiore per non meno del 5 per cento rispetto a quello praticato dal gestore, i comuni possono recedere dal contratto di appalto e provvedere ad un'autonoma organizzazione del servizio sul proprio territorio, salvo che l'affidatario dell'appalto non dichiari la propria disponibilità ad adeguare il corrispettivo alle sopravvenute condizioni finanziarie.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'affidamento da parte del singolo comune è effettuato a condizione che:

a) garantisca il raggiungimento dei medesimi risultati del servizio e livelli di raccolta differenziata, in quantità e qualità, previsti nel piano d'ambito;

b) riassuma a proprio carico il personale a qualsiasi titolo trasferito alle Società ed ai consorzi d'ambito esistenti alla data di approvazione della presente legge, o corrisponda alla Autorità d'ambito i relativi oneri;

c) assuma a proprio carico la quota parte dei costi generali gravanti sull'Autorità d'ambito per la gestione del medesimo servizio nell'intero ATO.

4. Fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'Autorità d'ambito individua uno standard medio al quale è parametrata la tariffa di igiene ambientale o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni compresi negli Ambiti Territoriali Ottimali. Nella definizione dello standard si tiene conto del livello di effettiva riscossione dell'ultimo triennio solare. I comuni possono adeguare la TIA o la TARSU allo standard, fermo restando che, nel caso in cui si

determini uno scostamento rispetto a quanto necessario a garantire la corretta gestione del servizio, sono comunque tenuti a individuare nel proprio bilancio le risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle provenienti dalla tariffa o dalla tassa, vincolandole alla copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei **rifiuti**.

5. Successivamente alla definitiva determinazione della TIA, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6, laddove il livello dell'imposizione tributaria non sia sufficiente alla copertura dei costi del servizio di gestione integrata nel territorio comunale, i singoli comuni ne dispongono l'incremento ovvero individuano nel proprio bilancio le risorse finanziarie ulteriori, vincolandole alla copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei **rifiuti**.

Art. 16.

Capitolato generale della gestione integrata dei **rifiuti**

1. Al fine di uniformare nel territorio della Regione il servizio di gestione integrata dei **rifiuti**, sia relativamente agli affidamenti, alle gestioni dirette ed alle concessioni esistenti oltreché in ordine a quelli futuri, il Presidente della Regione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto emana un capitolato generale della gestione integrata dei **rifiuti** in Sicilia e lo schema di un contratto a risultato per il conseguimento delle percentuali di raccolta differenziata stabilite dall'articolo 9, comma 3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto sono adeguati, anche in variante al contratto principale, i capitolati speciali di appalto e i contratti di servizio in essere tra le società, i consorzi d'ambito e i comuni.

2. Ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, l'Autorità d'ambito definisce altresì un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.

Art. 17.

Accelerazione delle procedure autorizzative

1. Ai fini della più celere attivazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei **rifiuti** incluse le discariche, il Dipartimento competente dell'Assessorato regionale per l'energia ed i servizi pubblici adotta le procedure di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 152/06 e individua, per ciascuna istanza di approvazione o autorizzazione, un responsabile unico del procedimento.

2. Entro quindici giorni dall'acquisizione dell'istanza, il responsabile del procedimento richiede a tutti i soggetti competenti il proprio parere motivato, da esprimere entro e non oltre tre

mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente il predetto termine, il parere si intende favorevolmente reso.

3. Il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi che deve concludere l'istruttoria entro centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa istanza con un parere unico motivato, di assenso o diniego.

4 Le conclusioni della conferenza di servizi sono valide se adottate a maggioranza dei componenti.

5. Il provvedimento finale è rilasciato dal competente Dipartimento dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e sostituisce ogni altra approvazione e/o autorizzazione di legge, fatte salve quelle di competenza statale.

Titolo V Disposizioni finali e transitorie

Art. 18. Norme finali e transitorie

1. Immediatamente dopo la costituzione dell'Autorità d'ambito, sono conferite alle stesse il patrimonio, le attrezzature, i mezzi, gli impianti di proprietà delle attuali società e consorzi d'ambito, nonché tutte le competenze di indirizzo, controllo e programmazione del servizio integrato dei **rifiuti** in capo alle stesse. La situazione debitoria o creditizia di ciascuna società o consorzio d'ambito, alla data della loro acquisizione da parte della nuova Autorità d'ambito, è quantificata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, e sono altresì quantificate le quote che ogni comune ha corrisposto e le quote che gli utenti hanno versato come TIA o TARSU. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario di cui all'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, sono posti a carico dell'ente interessato.

2. Le società d'ambito ed i consorzi d'ambito esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che gestiscono il servizio di raccolta, in tutto o in parte, anche in economia, continuano a gestirlo fino all'affidamento della gestione integrata dei **rifiuti** da parte della stessa Autorità d'ambito, da effettuarsi entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 204, commi 1 e 2, del decreto legislativo 152/06.

3. Le società d'ambito ed i consorzi d'ambito esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che gestiscono impianti a servizio della raccolta, possono continuarne la gestione quali società di scopo dell'Autorità d'ambito

4. Le società d'ambito ed i consorzi d'ambito esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che hanno affidato il servizio di

gestione integrata dei **rifiuti**, sono poste in liquidazione ed il controllo dei contratti in essere con i soggetti affidatari viene acquisito dalla relativa Autorità d'ambito. Gli oneri conseguenti all'attività dei liquidatori sono posti a carico dell'ente interessato.

5. Nel caso in cui, per effetto dell'accorpamento dei pregressi Ambiti Territoriali Ottimali subprovinciali nell'Ambito Territoriale Ottimale provinciale di cui all'articolo 5, il servizio di gestione integrata dei **rifiuti** si svolga per una parte del territorio mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali e per la rimanente parte mediante gestione diretta, la durata della gestione diretta non può eccedere la durata dell'appalto esterno. Resta ferma la facoltà dell'Autorità d'ambito di avviare, anche prima di tale scadenza, le procedure per l'affidamento all'esterno del servizio già gestito in forma diretta, la cui scadenza coincide con quella dell'appalto esterno già esistente.

6. Nel caso in cui, per effetto dell'accorpamento degli Ambiti Territoriali Ottimali subprovinciali nell'Ambito Territoriale Ottimale provinciale di cui all'articolo 5, il servizio di gestione integrata dei **rifiuti** si svolga mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali diversi, la durata dei contratti è uniformata a quello che abbia scadenza più remota, sempre che il soggetto titolare del contratto la cui durata venga prolungata accordi, a parità di condizioni, una riduzione dell'originario corrispettivo non inferiore al 5 per cento, se la prosecuzione è disposta per non oltre tre anni, e non inferiore all'8 per cento se la prosecuzione è disposta per un periodo di tempo maggiore.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità definisce la dotazione organica provvisoria che viene applicata dalle Autorità d'ambito al momento della loro costituzione.

8. Sulla base dei criteri concertati fra l'Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali, i commissari straordinari provvedono alla individuazione del personale da trasferire alle Autorità d'ambito, nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione con le rappresentanze sindacali dei lavoratori dipendenti. I dipendenti da trasferire sono individuati fra quelli in servizio presso le società o presso i consorzi d'ambito esistenti alla data di approvazione della presente legge, mantenendo il trattamento giuridico ed economico applicato a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. Il trasferimento ha luogo a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano state realizzati nel rispetto della normativa di riferimento o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa

giudicata.

9. Fermo restando il trattamento giuridico ed economico, nonché il rapporto di dipendenza dalle Autorità d'ambito, il personale, già inquadrato nei consorzi e nelle società d'ambito in profili operativi destinati ai servizi di gestione dei **rifiuti**, è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto di cui all'articolo 15 per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei **rifiuti**. L'appaltatore assume la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare del personale utilizzato anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni.

10. Fermo restando il trattamento giuridico ed economico, nonché il rapporto di dipendenza dalle autorità d'ambito, il personale eventualmente in esubero rispetto ai limiti massimi determinati dagli standard concertati dalla Regione e le organizzazioni sindacali è utilizzato per servizi aggiuntivi che gli enti locali assicurano a proprio carico, quali ad esempio:

- a) servizi di scerbamento;
- b) servizi di sterramento;
- c) servizi di consulenza in materia ambientale;
- d) servizi di manutenzione;
- e) servizi di custodia;
- f) servizi di pulizia di edifici pubblici.

11. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione integrata dei **rifiuti** alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità sino all'adozione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge.

12. Fino all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge, e comunque fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei **rifiuti** con le modalità previste dalla presente legge, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei **rifiuti**, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite.

Art. 19. Rinvio dinamico

1. I rinvii operati dalla presente legge alla legislazione statale si intendono effettuati in senso dinamico.

Art. 20. Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.